

STATUTO

AVO MODENA ODV

**approvato dalla Assemblea dei soci in seduta
straordinaria in data 15 aprile 2023**

Art. 1 – Denominazione, Forma Giuridica, Sede Legale e Durata

AVO MODENA ODV - originariamente A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri Modena onlus), costituita con atto del Notaio Dott.ssa Rita De Victoriis Medori in Pavullo in data 1/4/1986 al n. 413, Rep. 3559, registrato in data 15/4/1986 al n. 801 - è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 3/7/2017 n.117 in quanto Ente del Terzo Settore (ETS) regolarmente iscritto al RUNTS in data 13 ottobre 2022. Ha sede legale e operativa nel Comune di Modena e ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 3/7/2017 n. 117. Ai sensi del suddetto articolo, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A.V.O. Modena ODV riconosce i propri principi ispiratori nei valori di vicinanza, aiuto, sostegno alle persone che versano in condizioni di sofferenza, solitudine o isolamento, bisogno di accoglienza e calore umano, nell'intento di portare loro conforto.

Nel pieno rispetto dei beneficiari che si propone di raggiungere, l'Associazione incentra il proprio impegno nelle seguenti attività da intendersi a titolo esemplificativo e da ricomprendersi nell'ambito di quelle di interesse generale sopracitate:

- a) presenza all'interno di strutture ospedaliere e socio-sanitarie volta ad alleviare la sofferenza e il disagio offrendo alle persone, laddove desiderato, il conforto dell'ascolto e della parola e forme di assistenza nei limiti concordati con le autorità sanitarie;
- b) collaborazione e adesione a progetti proposti o patrocinati dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a bandi di concorso nella piena considerazione dei ruoli richiesti;
- c) cooperazione con strutture socio-assistenziali operanti nel settore dell'assistenza agli anziani (CRA), in cui i volontari di A.V.O. Modena ODV prestano la propria opera di vicinanza, supporto e compagnia agli ospiti nel pieno rispetto delle indicazioni delle Direzioni delle strutture e previa presentazione di progetti approvati da queste ultime.
- d) erogazione liberale di somme di denaro o di beni nei confronti di altri Enti del Terzo Settore la cui opera sia connessa alle proprie linee ispiratrici; collaborazione, offerta o scambio di prestazioni con altre associazioni secondo il principio del reciproco aiuto;

- e) promozione della cultura della solidarietà negli istituti scolastici di ogni grado e nelle facoltà dell'Ateneo locale, attraverso collaborazioni aggiornate e aderenti a programmi proposti dai singoli istituti ovvero a progetti presentati e realizzati da A.V.O. Modena ODV stessa.
- f) organizzazione di attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Il reperimento di fondi può avvenire con la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore o anche attraverso la richiesta e l'accettazione di donazioni, di lasciti testamentari e di contributi non corrispettivi da privati o da aziende, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

L'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali diverse rispetto alle attività di interesse generale sopracitate.

A.V.O. Modena ODV è associata ad AVO regionale Emilia-Romagna e a Federavo delle quali condivide i principi ispiratori e di cui rispetta le direttive. Fa proprie e recepisce nel proprio Statuto gli articoli su competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 3 - Soci

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta ad A.V.O. Modena ODV utilizzando il modulo fornito dall'Associazione. I requisiti di ammissione a socio sono:

- a) il compimento della maggiore età;
- b) la condivisione dei principi e delle finalità esposte nello Statuto;
- c) l'impegno a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi associativi;
- d) la partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Associazione o da altra AVO associata a Federavo;
- e) l'impegno a comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità;

Il Consiglio Direttivo emette il proprio parere entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda che avverrà previa verifica dei requisiti richiesti e a seguito di colloquio con il candidato a conclusione di un periodo di tirocinio in servizio comunque non inferiore a tre mesi.

La qualifica di socio decorre dalla data della delibera favorevole del Consiglio.

Contro il provvedimento motivato di rigetto della domanda di ammissione ed entro sessanta giorni dalla comunicazione che il candidato ne abbia ricevuta, questi può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

La cessazione dalla qualifica di socio si verifica per decesso, recesso o esclusione. L'aspettativa, ovvero l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Il recesso deve essere comunicato dal socio al Consiglio Direttivo con dichiarazione scritta o comunicazione via e-mail e ha effetto dal momento della sua annotazione sul Libro dei soci. Il recedente non potrà pretendere il rimborso della quota associativa già corrisposta né accedere all'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché frequentare i locali dell'Associazione e prendere parte alle attività associative.

L'esclusione è decisa con delibera motivata dal Collegio dei Probiviri, cui il Consiglio Direttivo devolve l'esame della posizione del socio dopo averne assunte le necessarie informazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, del Regolamento e delle delibere degli organi associativi, l'inadempienza nel versamento delle quote associative per due annualità, i comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi e l'inosservanza dei principi associativi e l'irreperibilità.

Il provvedimento è notificato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Investito dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri decide anche dell'esclusione del volontario che non abbia ancora acquisito la qualifica di socio, nonché di eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti a inadempienze che non giustifichino l'esclusione (ad esempio la sospensione per un periodo di tempo determinato).

Art. 4 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno pari diritti e doveri.

Diritti del socio:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto per l'approvazione del bilancio, per le modifiche dello Statuto, per gli argomenti all'ordine del giorno e per eleggere gli organi dell'Associazione;
- proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- essere informato sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentarsi al Consiglio, che fisserà l'esame entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'esame potrà svolgersi presso la sede dell'Associazione alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo o di suo incaricato. Non sono consentite copie, fotografie o estratti;
- proporre progetti e iniziative attinenti alle attività istituzionali dell'Associazione;
- recedere dall'Associazione.

Obblighi del socio:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa annuale e i contributi nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare alla formazione prevista e alle riunioni generali o specifiche delle attività in cui presta il proprio servizio;
- prestare il servizio per le attività concordate uniformandosi alle direttive previste dai singoli progetti in ragione delle loro caratteristiche.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di Controllo;
- Revisore legale dei conti

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. È convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio redatto nelle forme stabilite dalla legge;
- in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione, per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione;
- quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero nel caso in cui almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa ne faccia richiesta al Presidente con motivazione scritta. Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata in forma scritta o in via telematica, e affissa presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario della prima e della seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà svolgersi in presenza o a distanza attraverso collegamento audio/video a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel Libro dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo né ai componenti degli organi di controllo. Non sono ammesse deleghe per le elezioni degli organi associativi e nelle votazioni a scrutinio segreto.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti degli organi dell'Associazione non hanno diritto di voto.

Per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È legittima la mancanza di intervallo minimo tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

Si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi membri. È convocato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'incontro mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, della data e dell'orario.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale dell'incontro.

La partecipazione può svolgersi in collegamento attraverso mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni; deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno.

La mancata partecipazione a tre consecutive sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo è causa di decadenza del consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Collegio dei Probiviri interessato dal Consiglio a seguito della terza assenza non giustificata. Il Consigliere decaduto può presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dallo Statuto e dall'Assemblea.

Può delegare i suddetti poteri ad uno dei suoi membri.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio;
- emanare il Regolamento e provvedere ai suoi aggiornamenti;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari attraverso disposizioni esecutive;
- individuare attività diverse che l'Associazione può svolgere, secondarie e strumentali allo scopo primario, e provvedere alla loro programmazione e realizzazione;
- fissare le norme per il corretto andamento della vita associativa;
- determinare i programmi di lavoro e coordinare le varie attività, distribuendo compiti, procurando i necessari strumenti operativi e autorizzando le relative spese;
- raggiungere accordi con enti pubblici, privati o istituzioni, stipulando le convenzioni necessarie allo svolgimento delle attività in favore di questi, organizzandone la fase attuativa;
- individuare l'istituto di credito presso cui depositare i fondi dell'Associazione e curare i rapporti con esso;
- trasferire, previa delibera, la sede legale dell'Associazione, istituire sedi secondarie e uffici distaccati all'interno del Comune;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali cause di esclusione o sospensione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione non spettanti all'Assemblea;
- determinare ammontare, modalità e tempistiche per il versamento della quota associativa;
- ratificare alla prima seduta utile gli atti compiuti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza e le delibere dello stesso Consiglio;
- autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- curare la custodia e l'aggiornamento del Libro dei soci, del registro dei volontari, del libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- nominare Segretario, Tesoriere ed eventuali responsabili e coordinatori di settore.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza di voti all'interno del Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendone gli ordini del giorno. Nel caso di impossibilità di convocare il Consiglio e per motivi di necessità e urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Presidente cura altresì la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e lo sviluppo delle attività finalizzate al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sottoscrive la corrispondenza e gli atti di amministrazione, compresi quelli a contenuto economico. Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al disbrigo della corrispondenza non riservata al Presidente. Coordina il lavoro delle persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio, cura la tenuta e la conservazione dei registri contabili e della documentazione fiscale e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 10 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei casi e con i requisiti dell'art. 30 del d.Lgs. 117/2017 con le competenze ivi previste.

All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti per l'obbligatorietà della sua nomina.

Art. 11 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei casi e con i requisiti dell'art. 31 del d.Lgs. 117/2017 con le competenze ivi previste.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri esterni alla Associazione nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I componenti eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità delle questioni disciplinari (sospensione o esclusione del socio) devolutesi dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del contraddittorio e delle parti interessate. I componenti devono uniformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono elettive, hanno validità di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo in carica possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi. Sono svolte gratuitamente. Parimenti, sono svolti gratuitamente gli incarichi che il Consiglio Direttivo affidi a soci e volontari con durata annuale e rinnovabile.

Il componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di Controllo che venga a mancare a seguito di dimissioni o per altra causa sarà sostituito per cooptazione dall'organo cui appartiene, che provvederà alla nomina del primo dei non eletti nella lista delle elezioni immediatamente precedenti all'evento. La carica del nuovo membro scadrà contestualmente a quella degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno di due per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati prima della loro scadenza, con delibera motivata dello stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Art. 14 - Incompatibilità

I soci e i volontari di AVO Modena ODV non possono intrattenere con l'Associazione rapporti di lavoro, sia esso subordinato, autonomo o professionale.

Altri requisiti di incompatibilità sono l'assunzione di qualunque carica elettiva o direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di coloro che rivestano anche cariche sociali.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.
Non si può ricoprire più di una carica elettiva.

Art. 15 - Entrate e proventi

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie alla propria gestione e allo svolgimento della propria attività dalla riscossione delle quote associative, il cui ammontare è previsto e determinato, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile né ripetibile. Costituiscono altre entrate dell'Associazione contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e proventi derivati da raccolte fondi. Per le attività svolte in collaborazione o a favore di enti, aziende sanitarie, strutture o istituzioni l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Art. 16 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto a cura del Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Modena ODV, comprensivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - Copertura Assicurativa

L'Associazione ha l'onere di provvedere alla copertura assicurativa di tutti i volontari per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il volontario non ha azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione per responsabilità o per danni legati o conseguenti alla sua attività all'interno dell'Associazione.

Art. 18 - Libri Associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenuta dei seguenti Libri Associativi, il cui controllo e aggiornamento spettano al Consiglio Direttivo:

- Libro dei Soci;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri degli incontri e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, del Revisore legale dei conti e del Collegio dei Probiviri sono tenuti dagli stessi organi.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Nello stesso atto, l'Assemblea nomina un liquidatore e statuisce sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, anche a favore di associazioni o enti i cui scopi sociali siano aderenti alle finalità perseguite da A.V.O. Modena ODV.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso Decreto.

Art. 20 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione e all'aggiornamento del Regolamento dell'Associazione al fine di dettare norme specifiche per la corretta attuazione dello Statuto.

Art. 21 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.